



# COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

## ORDINANZA SINDACALE

NUMERO 2 DEL 24.06.2024

**OGGETTO: PULIZIA TERRENI - TAGLIO RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE COMUNALI - PULIZIA DEI CANALI DI SCOLO - MANUTENZIONE AREE VERDI E/O INEDIFICATE, PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.**

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

**RITENUTO** che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

**CONSTATATO** che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

**ACCERTATO** che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali;

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

**CONSIDERATO** che le siepi, le sterpaglie ed i rami che si protendono verso le strade restringono la carreggiata costituendo pericolo per la circolazione stradale e pertanto si rende necessaria la manutenzione da effettuarsi a carico di proprietari frontisti;

**CONSIDERATO** che i fossi privati sono da mantenere costantemente liberi da vegetazione e da ogni residuo di coltivazione e lavorazione che impediscono il regolare deflusso delle acque;

**RITENUTI** sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

**VISTO** l'art. 29 - 30 - 31 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni;

**VISTI** gli art. 9 comma 1 e 2 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera C.C. n. 25 dell'11/12/2003;

**VISTO** il Testo unico delle leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934;

**VISTO** il D.lgs. 152/06 s.m.i.;

**VISTO** l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

### ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti ad abitazioni private, frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere alle seguenti opere a tutela del territorio in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e, comunque con minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- Primo ciclo di manutenzione **ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO**,
- Secondo ciclo di manutenzione **ENTRO E NON OLTRE IL 15 SETTEMBRE**,
- E **comunque in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità**, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute e il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro cittadino:

1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. che sia vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
5. che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale,
6. che i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo dei fondi privati siano obbligati ad effettuare una razionale pulizia e manutenzione dei fossi privati, nonché a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade, affinché il regolare deflusso delle acque non venga ostacolato da fango, detriti, rami, rifiuti o qualsiasi materiale e siano quindi evitati episodi di allagamento in caso di precipitazioni piovose. Tali ultime operazioni di potatura e pulizia dei fossi debbano essere comunque eseguiti in ogni momento si rendano necessarie;
7. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
8. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

#### **AVVERTE**

- L'inosservanza di cui all'art. 29 del C.d.S., sarà punita con sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00 con sanzione ridotta pari ad **€ 173,00** (centosettantatre/00) + **€ 14,00** per spese di procedimento e notificazione, e se il pagamento viene effettuato entro 5 gg dalla constatazione o notificazione pari a **€ 121,10** (centoventuno/10) + **€ 14,00** per spese di procedimento e notificazione, **con relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'autore della violazione**. Si applicano, per quanto compatibili, i termini di sospensione dei procedimenti amministrativi e possibilità di pagamento ridotto entro 30 giorni in luogo di 5 giorni come sarà indicato nei processi verbali di contestazione.



# COMUNE DI MOSCUFO

Provincia di Pescara

- Per le spese di procedimento e notificazione tramite posta elettronica certificata (PEC), ove previsto, l'importo da corrispondere è pari ad **Euro 4,00** in luogo dell'importo stabilito nel punto precedente;
- Le inosservanze di cui all'art. 9 del regolamento di Polizia Urbana **e alla presente Ordinanza**, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria mediante il pagamento in misura ridotta di **€ 100,00** (cento/00) + **€ 14,00** per spese di procedimento e notificazione.
  - I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati a norma e nei termini della presente Ordinanza e qualora non vi si ottemperi, si impone di provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale stesso, sarà facoltà di questo Comune procedere ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

## AVVERTE

- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente alle eventuali spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Pescara
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Sono revocate tutte le precedenti ordinanze formulate in materia

## DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Moscufo;
2. affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Le Forze di Polizia sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene anche trasmessa: al Corpo Carabinieri Forestali di Pescara e alla Stazione dei Carabinieri di Loreto Aprutino.

## IL SINDACO

Ing. Pietro di Pietro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti